

# **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE CAMERALE**

## **Articolo 1**

### ***Oggetto***

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dello stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

## **Articolo 2**

### ***Violazioni sanzionabili***

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359;

2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

## **Articolo 3**

### ***Violazioni non sanzionabili ed estinzione dei crediti tributari di modesto ammontare***

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.

2. L'Ente qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera di Commercio interessata.

3. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 12,00.

## **Articolo 4**

### ***Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.***

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione Finanziaria ancorché successivamente modificati.

**Articolo 5**  
***Irrogazione della sanzione***

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

**Articolo 6**  
***Criteri di determinazione della sanzione***

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni determinate sulla base degli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8.
4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte nei termini, oppure entro e non oltre i trenta giorni successivi ai termini di cui all'art. 2, comma 1, si applica la sanzione del 30% e le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 sulla quota di diritto omesso.
5. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte oltre i termini di cui al precedente comma 4, si applica la sanzione del 30% del diritto dovuto nonché le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 sulla quota di diritto omesso.

**Articolo 7**  
***Criteri di determinazione della sanzione per la gravità della violazione***

La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio nei casi di mancato versamento del diritto annuale. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione del diritto omesso fino ad una percentuale massima del 20%, secondo la tabella di seguito riportata:

Danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità Violazione ex co. 3, art. 4 Regolamento e co. 1-2 art. 7 D. Lgs. 472/97
<i>Fino ad € 140,00</i>	0
<i>Fino ad € 320,00</i>	5%
<i>Fino ad € 746,00</i>	10%
<i>Oltre € 746,00</i>	20%

**Articolo 8**  
***Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice del trasgressore e per eventi di carattere straordinario***

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40%, calcolata in proporzione al diritto dovuto, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali grave malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata

dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dalla CCIAA.

2. La sanzione determinata ai sensi del comma precedente non può comunque scendere al disotto del 10% .

#### **Articolo 9**

##### ***Incremento della sanzione per recidiva***

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella:

<b>Numero violazioni</b>	<b>Incremento Percentuale della sanzione</b>
Una violazione nel triennio	15%
Due violazioni nel triennio	30%
Tre violazioni nel triennio	50%

#### **Articolo 10**

##### ***Violazione continuate***

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del Decreto n. 54/2005 e dall'art.12, comma 5 del D. Lgs. n.472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
  - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 50%;
  - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 100%;
  - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 200%;
  - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

## **Articolo 11** ***Ravvedimento***

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 6 del D. M. n. 54/2005 successive modifiche ed integrazioni, la sanzione è ridotta al:
  - a) 3,75% (un ottavo del minimo) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 54/2005;
  - b) 6% (un quinto del minimo) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 54/2005;le percentuali della sanzione ridotta di cui ai punti a) e b) si intendono automaticamente adeguate a quelle vigenti al momento della loro applicazione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
4. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

## **Articolo 12** ***Modalità di irrogazione delle sanzioni***

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
  - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 – comma 1 – del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17 – comma 3 – del D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella di pagamento, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

## **Articolo 13** ***Riscossione della sanzione***

1. La sanzione amministrativa, gli interessi ed il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente art. 13 – comma 1 – lett. c)
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

## **Articolo 14**

### ***Rateazione del pagamento***

1. Ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 248 del 31/12/2007, convertito con Legge 28/02/2008 n. 31, si attribuisce all'Agente della riscossione territorialmente competente la gestione dei pagamenti dilazionati.
2. Per i ruoli emessi precedentemente al D.L. n. 248/2007, la rateazione è così disciplinata:
  - La Camera di Commercio può concedere su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzioni ed interessi, in numero massimo di dieci rate mensili in base all'art. 12 del D.M. n. 54/2005.
  - La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a € 500,00. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del DPR 29 settembre 1973 n. 602.
  - Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente.
  - Il Segretario Generale o suo delegato entro 50 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
  - Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

## **Articolo 15**

### ***Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale***

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
  - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito di ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
  - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in Commissione tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento di cui al precedente art. 13, comma 1, lett c), può entro 60 giorni della notifica della cartella di pagamento:

- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale e/o parziale dell'atto in sede di autotutela.
- b) presentare ricorso in Commissione tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella di pagamento preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.

## **Articolo 16**

### ***Autotutela***

1. Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d'ufficio e/o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) doppia imposizione;
  - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
  - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale e parziale dell'atto. Il Segretario Generale o suo delegato, entro 50 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di annullamento, comunica all'interessato l'esito della domanda di sgravio.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

## **Articolo 17**

### ***Decadenza e prescrizione***

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di emettere un ruolo straordinario in caso ravvisi fondato pericolo per la riscossione.

**Articolo 18**  
***Norma transitoria***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In applicazione del principio *favor rei*, le violazioni di cui al precedente art. 6 commi 3, 4, 5 e 6, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura minima del 10% del diritto dovuto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 rubricato "Incremento della sanzione per Recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

**Articolo 19**  
***Rinvio, pubblicità ed entrata in vigore***

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale e sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale.